

CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI UFFICIO DI REGISTRAZIONE E
RILASCIO DI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DIGITALE

TRA

InfoCert S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza Sallustio n. 9, Direzione Generale e ufficio amministrativo in Roma, Via Marco e Marcelliano n. 45, e sede operativa in Padova, Piazza Luigi da Porto n. 3, C.F. e P.IVA 07945211006, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'Amministratore Delegato, Dott. Danilo Cattaneo (d'ora innanzi più brevemente "**InfoCert**"),

E

Provincia di Ravenna, con sede legale in Ravenna via Piazza Caduti per la libertà 2 48018, C.F. 00356680397, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dott. Bassani Silva, munito dei poteri necessari alla firma del presente atto (d'ora innanzi anche "**Ufficio di Registrazione**"),
congiuntamente indicate come le "**Parti**".

Premesso che:

- a) con delibera del 19.07.2007, il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (ora Agenzia per l'Italia Digitale o, di seguito, "**AgID**") ha iscritto InfoCert nell'elenco pubblico dei certificatori;
- b) InfoCert presta il Servizio di Certificazione anche quale prestatore di servizi fiduciari qualificati (di seguito, i "**Servizi**"), ai sensi del Regolamento (UE) N. 910/2014 del 23/07/2014 (il "**Regolamento**"), sulla base di una valutazione di conformità effettuata dal *Conformity Assessment Body* CSQA Certificazioni S.r.l., ai sensi del Regolamento e delle norme ETSI EN 319 401, ETSI EN 319 411-1; ETSI EN 319 411-2, secondo lo schema di valutazione Eidas definito da ACCREDIA, a fronte delle norme ETSI EN 319 403 e UNI CEI ISO/IEC 17065:2012;
- c) pertanto, InfoCert è abilitata ad emettere il "*certificato digitale di sottoscrizione*", intendendosi per tale "*l'insieme di informazioni atte a definire con certezza la corrispondenza tra il nome del soggetto certificato e la chiave pubblica del soggetto certificato*";
- d) preliminare e presupposto dell'emissione del certificato è il completamento della procedura di registrazione, durante la quale vengono acquisiti i dati forniti dall'utente e viene eseguita l'identificazione fisica dello stesso;
- e) l'Ufficio di Registrazione, intendendosi per tale sia Ente Pubblico sia i suoi dipendenti, agenti e strutture periferiche, si è offerto di svolgere per conto di InfoCert le suddette preliminari operazioni di raccolta dei dati relativi ai richiedenti i certificati (di seguito, gli "**Utenti**" o i "**Titolari**"), la loro identificazione nonché il successivo eventuale rilascio del certificato digitale emesso da InfoCert;
- f) le procedure di registrazione sono analiticamente esposte nel Manuale Operativo ICERT-INDI-MO e ss.mm.ii. (di seguito, per brevità, "**Manuale Operativo**"), depositato presso l'AgID, e nei provvedimenti legislativi e amministrativi ivi richiamati;

- g) l'Ufficio di Registrazione dichiara di aver già preso visione del Manuale Operativo e dei provvedimenti legislativi e amministrativi ivi richiamati, essendo quindi pienamente a conoscenza degli obblighi e delle incombenze a carico dell'Ufficio di Registrazione;
- h) che la Provincia di Ravenna svolge attività di Pubblica Amministrazione ;
- i) l'Ufficio di Registrazione si impegna a fornire ad InfoCert la seguente allegata documentazione: a) dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA; b) autocertificazione comunicazione antimafia, ai sensi della vigente normativa antimafia, con la quale si attesti la non sussistenza di alcuna causa ostativa ex art.67, D.L.vo 159/2011 e ss.mm.ii.; c) i bilanci approvati degli ultimi due esercizi;
- j) InfoCert, oltre al servizio di certificazione digitale descritto nelle premesse precedenti, rilascia anche altri servizi attinenti al suo ruolo di Ente Certificatore, agli utenti che ne facciano richiesta, conformemente agli ulteriori Manuali Operativi predisposti da InfoCert e pubblicati *online*, all'indirizzo www.firma.infocert.it;
- k) l'Ufficio di Registrazione ha espresso l'intenzione di voler rilasciare anche detti ulteriori servizi, attenendosi a quanto per essi descritto nei singoli Manuali Operativi di riferimento;
- l) l'Ufficio di Registrazione avrà facoltà di avvalersi, per l'esercizio di parte dell'attività ad essa demandata con la presente Convenzione, oltre che di propri dipendenti, agenti e strutture periferiche, di soggetti, anche terzi rispetto alla propria organizzazione, appositamente incaricati e nominativamente individuati (gli "Incaricati" o "I.R.");
- m) pertanto, con la sottoscrizione del presente contratto (di seguito la "**Convenzione**"), l'Ufficio di Registrazione si obbliga anche in nome e per conto dei propri dipendenti e/o agenti e/o strutture periferiche e/o Incaricati alla Registrazione, assumendo ogni e più ampia responsabilità per il loro operato nell'esercizio, anche parziale, delle funzioni proprie dell'Ufficio di Registrazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti convengono quanto segue:

ART. 1

Valore delle premesse, degli allegati e dei Manuali Operativi

- 1.1.** Le premesse, gli Allegati A ("*Nomina a Responsabile esterno e accordo per il trattamento dei dati personali*"), B ("*Mandato I.R. Persona Fisica e/o Mandato I.R. Persona Giuridica*") e C ("*Condizioni Generali dei Servizi di Certificazione*") applicabili, ricevute da InfoCert, di seguito anche le "**Condizioni Generali**") e i Manuali Operativi di InfoCert che disciplinano i servizi di certificazione previsti nella presente Convenzione, formano parte integrante del presente accordo.
- 1.2.** Il Manuale Operativo è redatto da InfoCert secondo le disposizioni di legge, viene depositato presso AgID, da questa approvato e pubblicato nella versione aggiornata sull'apposita pagina del sito di AgID nonché sul sito di

InfoCert. In ogni caso, le eventuali modifiche al Manuale Operativo sono valide, efficaci e vincolanti per entrambe le Parti dalla pubblicazione del Manuale Operativo stesso sul sito di AgID.

ART. 2

Oggetto

A) Certificato digitale di sottoscrizione

- 2.1.** Ai fini del rilascio del certificato digitale di sottoscrizione, InfoCert affida all'Ufficio di Registrazione, che accetta per sé e a nome e per conto dei propri dipendenti, strutture periferiche ed eventuali incaricati, le funzioni di Ufficio di Registrazione (di cui all'articolo denominato "Registration authority – Ufficio di Registrazione (RA)" del Manuale Operativo). L'Ufficio di Registrazione accetta dette funzioni per conto proprio e in nome e per conto dei propri dipendenti, agenti, strutture periferiche e/o I.R., assumendo, pertanto, tutti gli obblighi previsti a suo carico nel Manuale Operativo e nelle Condizioni Generali, e garantisce di avere già l'organizzazione di personale e di beni adeguata all'esercizio della suddetta attività.
- 2.2.** L'Ufficio di Registrazione si obbliga a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, agenti, strutture periferiche ed eventuali I.R. le procedure di registrazione di cui al Manuale Operativo, prima e ai fini del rilascio del certificato digitale di sottoscrizione, obbligandosi a mettere a disposizione dei propri dipendenti, strutture periferiche ed eventuali incaricati il Manuale Operativo medesimo, affinché ne possano rispettare le prescrizioni.
- 2.3.** L'Ufficio di Registrazione si impegna ad inviare a InfoCert:
- a) le richieste di rilascio, revoca, sospensione, ripristino di validità e rinnovo del certificato digitale ricevute dagli Utenti, contestualmente alla ricezione delle stesse, in modo che InfoCert possa provvedervi qualora ricorrano le cause e conformemente al Manuale Operativo;
 - b) gli originali delle richieste di cui al punto precedente, nel rispetto del Manuale Operativo, entro e non oltre 30 giorni dalla relativa sottoscrizione da parte degli Utenti e/o di terzi autorizzati.

B) Certificato digitale di Autenticazione

- 2.4.** Ai fini del rilascio del certificato digitale di autenticazione InfoCert affida all'Ufficio di Registrazione, che accetta per sé e a nome e per conto dei propri dipendenti, licenziatari, agenti, strutture periferiche, mandatarî, sostituti, le funzioni dell'Ufficio di Registrazione indicate all'art. 2.2.2. del Manuale Operativo ICERT-INDI-MOCA. L'Ufficio di Registrazione assume, pertanto, tutti gli obblighi previsti all'art. 3.1.2. del Manuale Operativo ICERT-INDI-MOCA e garantisce di aver già l'organizzazione di personale e di beni adeguata all'esercizio della suddetta attività.
- 2.5.** L'Ufficio di Registrazione si obbliga a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, agenti, strutture periferiche ed eventuali incaricati le procedure di registrazione di cui ai paragrafi 5 e 6 del Manuale Operativo ICERT-INDI-MOCA, prima e ai fini del rilascio del certificato digitale di autenticazione, obbligandosi inoltre a mettere a disposizione dei propri dipendenti, agenti, strutture periferiche ed eventuali incaricati il Manuale Operativo medesimo affinché ne possano rispettare le prescrizioni.

2.6. L'Ufficio di Registrazione si impegna ad inviare ad InfoCert:

- a) le richieste di rilascio, revoca, sospensione, ripristino di validità e rinnovo del certificato digitale ricevute dagli Utenti, contestualmente alla ricezione delle stesse, in modo che InfoCert possa provvedervi qualora ricorrano le cause e conformemente al Manuale Operativo ICERT-INDI-MOCA;
- b) gli originali delle richieste di cui al punto precedente, nel rispetto del Manuale Operativo ICERT-INDI-MOCA, entro e non oltre 30 giorni dalla relativa sottoscrizione da parte degli Utenti e/o di terzi autorizzati.

2.7. L'Ufficio di Registrazione si obbliga, sin da ora, a tenere indenne e manlevare InfoCert da ogni pregiudizio o danno che quest'ultima dovesse subire in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi prescritti al presente art. 2, anche qualora derivanti da richieste o azioni da parte di terzi.

C) Ulteriori Servizi di Certificazione

2.8. InfoCert si riserva di affidare all'Ufficio di Registrazione, il quale si riserva di accettare, il compimento delle operazioni necessarie al rilascio degli ulteriori servizi di certificazione digitale che verranno predisposti e forniti dalla stessa InfoCert.

2.9. Per lo svolgimento di dette operazioni l'Ufficio di Registrazione dovrà attenersi a quanto stabilito nei Manuali Operativi che disciplineranno i singoli servizi ed alle eventuali ulteriori istruzioni emanate ad integrazione degli stessi.

2.10. InfoCert, nel caso in cui intenda affidare all'Ufficio di Registrazione un nuovo servizio, provvederà con apposita comunicazione ad informare del rilascio dello stesso, della sigla del Manuale Operativo che lo disciplina, delle norme di quest'ultimo che regolamentano l'attività affidata e delle condizioni economiche alle quali è rilasciato, indicando le eventuali ulteriori disposizioni, integrative di quelle stabilite nella presente convenzione, a cui l'Ufficio di Registrazione si dovrà attenere.

ART. 3

Obblighi delle parti

3.1. InfoCert si obbliga nei confronti dell'Ufficio di Registrazione:

- a) a comunicare all'Ufficio di Registrazione (i) le caratteristiche delle apparecchiature *hardware* e il *software* necessario per l'espletamento dell'attività di cui all'articolo precedente nonché (ii) i successivi aggiornamenti che si reputino indispensabili;
- b) a formare e aggiornare adeguatamente il proprio personale, addetti e/o incaricati mediante opportuni corsi di formazione specifica;
- c) a dare consulenza e assistenza sulle problematiche connesse all'espletamento dell'attività di cui alla presente Convenzione;
- d) a svolgere con periodicità annuale le procedure di verifica di sicurezza e di qualità dei servizi offerti.

3.2. L'Ufficio di Registrazione si obbliga, nei confronti di InfoCert, a:

- a) esercitare le attività previste nella presente Convenzione nell'interesse di InfoCert e con la diligenza del mandatario, ex art. 1710, c.c.;
- b) vigilare sui propri dipendenti, agenti, strutture periferiche ed eventuali I.R., affinché le attività realizzate ai sensi della Convenzione si svolgano nel rispetto della normativa vigente, dei Manuali Operativi di InfoCert, delle istruzioni da essa eventualmente ricevute e di quanto pattuito con il presente atto;
- c) impedire ai propri dipendenti, agenti, strutture periferiche ed eventuali I.R. la prosecuzione delle attività e a curare l'immediato ritiro di ogni materiale a tal fine utilizzato, qualora, per qualsiasi causa, si interrompa il rapporto in essere e a darne tempestivamente notizia per iscritto ad InfoCert;
- d) tenere un registro aggiornato di carico e scarico dei dispositivi di firma di cui dispone e della loro allocazione territoriale;
- e) svolgere l'attività di registrazione nel rispetto della normativa vigente e delle procedure di cui ai Manuali Operativi, con particolare riferimento all'identificazione personale certa di coloro che sottoscrivono la richiesta di certificazione digitale e a trasmettere i risultati di tali attività ad InfoCert nelle modalità concordate e/o indicate nella documentazione contrattuale, attestandone l'esattezza e la veridicità;
- f) informare i Titolari sulle modalità di utilizzo della firma digitale, con particolare riferimento alle modalità di revoca, sospensione e rinnovo dei certificati digitali, nonché sugli aspetti normativi e sulle conseguenze giuridiche derivanti dall'utilizzo della stessa;
- g) informare immediatamente InfoCert di eventuali vizi, difetti, interruzioni e comunque malfunzionamenti del sistema;
- h) non utilizzare né trattare i dati personali acquisiti in violazione del D.L.vo 196/2003 e, a decorrere dal 25.5.2018, del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679/UE nonché a rispettare la predetta normativa anche quale Responsabile Esterno del Trattamento specificamente designato da InfoCert mediante la sottoscrizione del documento "*Nomina a Responsabile esterno e accordo per il trattamento dei dati personali*" *sub Allegato A*;
- i) non impedire - salvo congruo preavviso e senza intralcio al normale svolgimento dell'attività - che incaricati di InfoCert possano accedere nei propri locali per verificare il corretto espletamento dei servizi ed il rispetto delle procedure;
- j) comunicare con congruo preavviso l'eventuale modifica della propria compagine sociale;
- k) sottoporre agli Utenti la Documentazione *sub C*) o quella aggiornata successivamente messa a disposizione da InfoCert nonché concordare preventivamente con quest'ultima qualsiasi documento rilasciato all'Utente, relativamente all'attività di registrazione e/o di rilascio dei servizi di certificazione digitale;
- l) utilizzare i Servizi in maniera pienamente conforme alle prescrizioni della presente Convenzione e dei documenti in essa richiamati, in particolare, rispettando pedissequamente i limiti d'uso indicati nel Manuale Operativo;

- m) trasmettere ad InfoCert le richieste di revoca, sospensione, ripristino di validità del certificato digitale provenienti dagli Utenti nonché le relative copie, secondo quanto stabilito agli artt. 2.3 e 2.6 e, in ogni caso, quando InfoCert ne faccia richiesta all'occorrenza;
- n) impedire mediante propri sistemi l'accesso ai Servizi e alla procedura di sottoscrizione da parte del Titolare, ogniqualvolta il certificato venga revocato o compromesso.

ART. 4

Responsabilità e Penali

4.1. L'Ufficio di Registrazione è direttamente e solidalmente responsabile nei confronti di InfoCert oltre che dei danni da questa subiti, anche per eventuali danni patiti dagli Utenti e/o da terzi, direttamente conseguenti a propri comportamenti e/o omissioni colpevoli nonché per i comportamenti e/o le omissioni colpevoli dei propri dipendenti, agenti, strutture periferiche e I.R., nell'esercizio dell'attività di registrazione e nell'espletamento degli obblighi nascenti dalla normativa vigente e dalla presente Convenzione, senza possibilità di esonero neanche parziale e anche in deroga all'art. 1717, c. 2, c.c.

4.2. Con particolare riferimento al mancato adempimento degli obblighi di cui agli artt. 2.3. e 2.6, InfoCert si riserva di applicare i seguenti provvedimenti:

- a) in caso di incompletezza e/o ritardo nell'invio della documentazione contrattuale di cui agli artt. 2.3 e 2.6, InfoCert provvederà a sollecitare l'Ufficio di Registrazione, a mezzo PEC, affinché lo stesso provveda all'invio della documentazione anzidetta entro e non oltre il termine di 5 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avvisando che, in difetto, si provvederà ad applicare le penali di cui al punto successivo;
- b) in caso di perdurante mancato invio o mancata integrazione della documentazione entro il termine di cui al precedente punto, InfoCert avrà facoltà di applicare una penale pari ad euro 100 per ogni giorno di ritardo.

Resta inteso che, anche in caso di applicazione delle suddette penali, InfoCert avrà la facoltà di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni eventualmente subiti.

4.3. La violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui agli artt. 2, 3, 8 e 9 della Convenzione costituirà giusta causa di revoca del mandato da parte di InfoCert, che sarà esercitata a mezzo di apposita comunicazione, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti e subendi. In caso di revoca, l'Ufficio di Registrazione è obbligato a cessare qualsiasi attività posta in essere in base al presente atto e a restituire i materiali ricevuti.

4.4. Nel caso in cui un Titolare o un qualunque terzo avanzasse pretese economiche nei confronti di InfoCert, per fatti direttamente o indirettamente ricollegabili ad inadempimenti e/o negligenze dell'Ufficio di Registrazione, quest'ultimo si obbliga a tenere indenne e/o manlevare InfoCert da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, anche in termini di spese legali. Identica manleva è prevista per l'ipotesi di sanzioni amministrative comminate ad InfoCert per violazioni riconducibili a condotte (anche omissive) dell'Ufficio di Registrazione.

ART. 5

Corrispettivi

5.1. Per lo svolgimento dell'attività prevista nella Convenzione, l'Ufficio di Registrazione non potrà pretendere il pagamento di somme, corrispettivi, provvigioni o quant'altro da parte InfoCert.

5.2. L'esclusione di cui al precedente comma è altresì valida con riferimento ai mezzi necessari per l'esecuzione della Convenzione ed alle anticipazioni e spese sostenute dal mandatario.

5.3. La fatturazione all'Ufficio di Registrazione del materiale e dei servizi resi da InfoCert, verrà effettuata in base all'offerta economica appositamente formulata dalla stessa InfoCert e/o in base al listino tariffario, e sue eventuali modifiche, vigente durante il periodo di validità della presente Convenzione.

ART. 6

Assenza del vincolo di Esclusiva

6.1. L'Ufficio di Registrazione prende atto che non può vantare alcuna esclusiva per l'esercizio delle suddette attività per conto di InfoCert; quest'ultima è pertanto libera di stipulare convenzioni di contenuto analogo alla presente anche con altri soggetti.

ART. 7

Durata e decorrenza

7.1. La presente Convenzione avrà efficacia fino al 31/12/2025.

Successivamente, in relazione al risultato del servizio, potrà essere rinnovata con cadenza annuale. È escluso il rinnovo tacito.

7.2. Considerata la peculiarità e rilevanza dell'obbligo di corretta identificazione posto in capo a InfoCert dalla legislazione vigente, durante tutto il periodo di vigenza della presente Convenzione InfoCert avrà diritto, senza pagamento di alcun corrispettivo, di recedere da essa in qualsiasi momento, con comunicazione della volontà di esercitare tale diritto a mezzo PEC o raccomandata A/R.

7.3. In caso di recesso e/o revoca del mandato, l'Ufficio di Registrazione non potrà vantare alcuna richiesta nei confronti di InfoCert, neanche per eventuali danni subiti in conseguenza dello stesso.

ART. 8

Incaricati

8.1. Fermo quanto previsto al precedente art. 4, l'Ufficio di Registrazione avrà facoltà di nominare, quali Incaricati, persone fisiche o persone giuridiche, cui conferire l'incarico di svolgere parte delle attività di cui alla presente Convenzione e facendo loro accettare gli obblighi conseguenti.

8.2. L'Ufficio di Registrazione dovrà comunicare per iscritto ad InfoCert, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, i nominativi, la data di nascita, la residenza, il codice fiscale gli eventuali recapiti telefonici e indirizzi *e-mail* dei soggetti incaricati e di coloro che, nell'ambito della persona giuridica eventualmente incaricata, saranno chiamati a svolgere le attività demandate, indicando altresì, in tale ultima ipotesi, il

tipo di rapporto intercorrente (dipendente, collaboratore, legale rappresentante, membro di eventuali organi, etc.) con la stessa persona giuridica. L'Ufficio di Registrazione si impegna, altresì, a mantenere costantemente aggiornata la lista dei suddetti nominativi, comunicando ad InfoCert ogni variazione entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla stessa.

8.3. Il rapporto tra l'Ufficio di Registrazione e l'I.R. sarà disciplinato, anche sotto il profilo del trattamento dei dati personali, esclusivamente da apposito contratto di mandato, interamente corrispondente al *format* di cui all'allegato *sub B*, che l'Ufficio di Registrazione si obbliga a (i) sottoporre a ciascun I.R., (ii) non modificare per l'intera durata della presente Convenzione e (iii) trasmettere in copia a InfoCert entro 3 (tre) giorni dalla sottoscrizione. L'Ufficio di Registrazione promette e garantisce, *ex art. 1381, c.c.*, che anche l'I.R. designato sottoscriverà il suddetto contratto e ne rispetterà le previsioni.

8.4. InfoCert provvederà ad indicare, per ciascun servizio di certificazione prestato, le attività per le quali è possibile per l'Ufficio di Registrazione conferire l'incarico di cui al presente articolo.

8.5. Considerata la natura strettamente fiduciaria del rapporto e la delicatezza dell'attività delegata all'Ufficio di Registrazione e, da questi, all'I.R., le Parti riconoscono ad InfoCert il diritto potestativo di pretendere, in qualunque momento, a sua discrezione e senza obbligo di motivazione, che l'Ufficio di Registrazione revochi il mandato ad uno o più I.R. previamente incaricati, senza che lo stesso Ufficio di Registrazione possa eccepire alcunché o avanzare pretese anche economiche al riguardo.

8.6. InfoCert avrà facoltà di risolvere *ex art. 1456, c.c.*, la presente Convenzione, nel caso in cui l'Ufficio di Registrazione:

- a) regoli i rapporti con gli I.R. in maniera anche solo parzialmente difforme dal *format* contrattuale di cui all'All. B);
- b) non adempia all'obbligo di revocare il mandato ad uno o più I.R., su richiesta di InfoCert.

Art. 9

D.L.vo 231/2001, normativa antimafia e Codice Etico

9.1. L'Ufficio di Registrazione, nell'esecuzione delle attività derivanti dalla presente Convenzione, garantisce la stretta osservanza, anche da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori o fornitori, alla legge vigente in materia di antimafia e alla normativa vigente in materia di responsabilità delle persone giuridiche di cui al D. L.vo 231/2001 e ss. mm. ii., prendendo atto del fatto che il mancato adempimento alla richiamata normativa comporterà la risoluzione della Convenzione con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456, c.c., con conseguente diritto di InfoCert al risarcimento dei danni subiti.

9.2. L'Ufficio di Registrazione si impegna, altresì, ad osservare il Codice etico di InfoCert disponibile sul sito InfoCert www.infocert.it, alla sezione "*Modello 231 e Codice Etico*", come di volta in volta integrato e modificato.

L'Ufficio di Registrazione, pertanto, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara avere preso visione e di accettare il suddetto Codice Etico.

ART. 10

Legge applicabile e Foro Competente

10.1. La presente Convenzione sarà regolata ed interpretata secondo la legge italiana.

10.2. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine al presente contratto comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Roma, con esclusione di qualsiasi altro foro competente.

ART. 11

Registrazione

11.1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ex art. 5, D.P.R. 131/1986, in quanto le prestazioni ivi previste, ove determinative di corrispettivo, sono soggette ad I.V.A.

ART. 12

Previsioni varie

12.1. Anche ai sensi dell'art. 1352, c.c., la presente Convenzione può essere modificata, a pena di nullità, solo per iscritto.

12.2. Qualsiasi tolleranza, manifestata da una qualsiasi delle Parti, rispetto ad eventuali negligenze o inadempimenti dell'altra, non potrà essere in ogni caso considerata come acquiescenza o tacita rinuncia a far valere le proprie ragioni.

12.3. Le informazioni concernenti la Registrazione sono conservate da InfoCert nel proprio sistema di conservazione, conforme alle previsioni del DPCM 3.12.2013 e ss. mm. ii., per 20 (venti) anni dall'emissione di ciascun certificato. L'Ufficio di Registrazione può accedervi, formulando specifica richiesta scritta e versando i corrispettivi all'uopo indicati.

12.4. Nel caso di cessazione dell'attività di certificazione, InfoCert comunicherà questa intenzione all'Autorità di vigilanza (AgID), con un anticipo di almeno 6 (sei) mesi, indicando, eventualmente, il certificatore sostitutivo, il depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione. Con pari anticipo, InfoCert informa della cessazione delle attività tutti i possessori di certificati da esso emessi. Nella comunicazione, nel caso in cui non sia indicato un certificatore sostitutivo, sarà chiaramente specificato che tutti i certificati non ancora scaduti al momento della cessazione delle attività della CA saranno revocati.

12.5. Le Parti si impegnano a modificare, negoziando in buona fede, l'assetto *privacy* come regolato all'interno della presente Convenzione qualora il loro rapporto, sotto il profilo del trattamento dei dati, dovesse andare incontro a modifiche successive alla sottoscrizione della stessa.

ART. 13

Comunicazioni

13.1. Salvo che, per determinate ipotesi, sia diversamente previsto, le comunicazioni formali concernenti la presente Convenzione possono avvenire solo a mezzo PEC o Raccomandata A/R, ai seguenti indirizzi:

- a) per InfoCert - PEC: infocert@legalmail.it; Indirizzo: InfoCert S.p.A. - Piazza Sallustio, 9 - 00187 – Roma
- b) per l'Ufficio di Registrazione - PEC: provra@cert.provincia.ra.it
Indirizzo: Provincia di Ravenna - Piazza Caduti per la libertà, 2 - 48121 Ravenna

13.2. La modifica dei suddetti recapiti deve avvenire, a pena di nullità, esclusivamente per iscritto e con le medesime modalità di cui all'art. 13.1.

Ravenna, data

(InfoCert S.p.A.)

(Ufficio di Registrazione)

Si intendono espressamente approvati ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

(Ufficio di Registrazione)

Allegati:

- **All. A):** Nomina a Responsabile esterno e accordo per il trattamento dei dati personali;
- **All. B):** Mandato I.R. Persona Fisica e Mandato I.R. Persona Giuridica;
- **All. C):** Condizioni Generali dei Servizi di Certificazione.

All. A

Nomina a Responsabile esterno e accordo per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del regolamento generale sulla protezione dei dati (n. 2016/679/UE)

tra

InfoCert S.p.A., con sede legale in Piazza Sallustio 9, 00187 - Roma (Italia), C.F. e P.IVA 07945211006, in persona di Danilo Cattaneo, nella sua qualità di Amministratore delegato (di seguito "**InfoCert**" o "**Titolare**")

E

Provincia di Ravenna, con sede legale in Ravenna via Piazza Caduti per la libertà 2 48018, C.F. 00356680397, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Bassani Silva (di seguito "**Ufficio di Registrazione**" o "**Responsabile**").

InfoCert e l'Ufficio di Registrazione di seguito indicati, ciascuno singolarmente, anche "**Parte**" e, congiuntamente, "**Parti**".

Premesso che

- A. InfoCert e l'Ufficio di Registrazione hanno concluso una convenzione (di seguito, "**Convenzione**"), di cui la presente nomina costituisce un allegato, avente ad oggetto lo svolgimento di attività di ufficio di registrazione e rilascio di servizi di certificazione digitale, nelle modalità condivise tra le Parti;
- B. per l'esecuzione della suddetta Convenzione, l'Ufficio di Registrazione è tenuto a svolgere, per conto di InfoCert, attività di trattamento di dati personali di cui InfoCert è titolare, ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 2) del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016/UE (di seguito, "**Regolamento**");
- C. l'Ufficio di Registrazione è in grado di porre in essere misure tecniche e organizzative adeguate al soddisfacimento dei requisiti del Regolamento e alla tutela dei diritti degli interessati ossia degli Utenti (come definiti nella Convenzione) e/o di terzi autorizzati interessati dal trattamento ("**Interessati**"), tenuto conto della natura dei dati trattati, delle finalità per cui tali dati sono trattati e del contesto dell'organizzazione nell'ambito della quale ha designato, ove applicabile, un Responsabile per la Protezione dei Dati Personali ("**RPDP**") e ne ha comunicato formalmente il nominato al Garante Privacy;
- D. ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, le Parti con il presente contratto (di seguito, "**Contratto**") intendono disciplinare le attività di trattamento dei dati personali di cui InfoCert è titolare ad opera del Responsabile.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. Premesse

- 1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. Obblighi del Responsabile

2.1. Fatti salvi gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi inclusi i provvedimenti delle Autorità di controllo in materia di dati personali, il Responsabile è obbligato a rispettare quanto segue e pertanto dichiara di:

2.1.1. trattare i dati personali nel pieno rispetto del Regolamento e della normativa privacy tempo per tempo vigente, sulla base del presente Contratto e di ogni altra istruzione impartita dal Titolare ai sensi della Convenzione e dei relativi allegati;

2.1.2. adottare idonei sistemi informatici per il trattamento dei dati personali;

2.1.3. garantire, per conto delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali, l'obbligo di riservatezza in merito a tutte le informazioni e i dati acquisiti in esecuzione della Convenzione e del Contratto;

2.1.4. designare le persone autorizzate al trattamento (ossia i propri dipendenti, come pattuito nella Convenzione), formare adeguatamente le stesse mediante appositi eventi formativi in materia di trattamenti dei dati personali e conferire loro, in forma scritta, l'incarico di compiere le operazioni di trattamento nonché le medesime istruzioni impartite dal Titolare al Responsabile sulla base del presente Contratto e della Convenzione, istruirle sulle modalità di elaborazione dei dati ai quali hanno accesso e vigilare sulle stesse, nonché comunicare al Titolare, su richiesta di quest'ultimo, i nominativi delle persone autorizzate;

2.1.5. adottare tutte le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (anche attraverso la valutazione dei trattamenti e la valutazione strutturata dei rischi) tra le quali anche le misure di attuazione dei principi di privacy by design e privacy by default;

2.1.6. con riferimento al paragrafo 6.3.1 della norma ISO/IEC 29134, essere in possesso di una policy che definisca le regole per la valutazione del rischio ed i criteri di accettazione;

2.1.7. essere in possesso di una procedura di gestione accessi logici basata sul principio della minimizzazione dei permessi e del *need to know*;

2.1.8. adempiere agli obblighi di cui all'art. 3 del presente Contratto, in caso di designazione di *sub*-responsabili;

2.1.9. assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, per l'adempimento degli obblighi connessi all'esercizio dei diritti degli Interessati, previsti dagli artt. 15 – 22 del Regolamento;

2.1.10. assistere il Titolare nell'adempimento degli obblighi in materia di misure di sicurezza tecniche ed organizzative di cui all'art. 32 del Regolamento così come individuate di volta in volta dal medesimo Titolare, ivi incluse le seguenti: (i) pseudonimizzazione e/o cifratura dei dati personali; (ii) resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; (iii) capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

(iv) procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

2.1.11. adottare e aggiornare un registro delle violazioni dei dati personali, stabilire le procedure interne che disciplinano il processo di gestione del *"data breach"*, assistere il Titolare nell'adempimento degli obblighi in materia di notificazione dei dati personali di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento e, in particolare, informare il Titolare della eventuale violazione di dati personali, entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore decorrenti dal momento della violazione stessa;

2.1.12. assistere il Titolare nelle attività connesse alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali di cui all'art. 35 del Regolamento e, se richiesto, cooperare con il Titolare nell'ambito delle consultazioni preventive di cui all'art. 36 del Regolamento;

2.1.13. cancellare o restituire - a scelta del Titolare - tutti i dati personali oggetto di trattamento in caso di cessazione dell'efficacia del presente Contratto, ai sensi del successivo art. 4, salvi gli obblighi di conservazione dei dati personali eventualmente derivanti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

2.1.14. mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente art. 2. A tale riguardo, il Responsabile si impegna, fermo restando quanto previsto dall'art. 2.1.16, a tenere aggiornato il registro dei trattamenti dei dati personali effettuati ai sensi del presente Contratto e della Convenzione, mettendolo a disposizione del Titolare in caso di sua richiesta, all'ordinata e diligente tenuta della documentazione inerente le attività di trattamento e la prestazione dei servizi di cui alla Convenzione, rendendola accessibile al Titolare o ai soggetti da questi designati per eventuali ispezioni. Con un preavviso minimo di 24 (ventiquattro) ore - non dovuto in caso di violazioni di dati personali -, il Titolare potrà disporre un accesso presso la sede del Responsabile o altro luogo nella disponibilità giuridica del Responsabile in cui sia conservata la documentazione relativa alle attività di trattamento, sostenendone i relativi costi e dando preventiva comunicazione al Responsabile delle generalità dei soggetti incaricati delle verifiche. I costi delle verifiche di cui al presente art. 2.1.14 saranno addebitati al Responsabile qualora, all'esito delle stesse, risulti un grave inadempimento agli obblighi di cui al presente Contratto o della Convenzione;

2.1.15. informare il Titolare qualora, ad avviso del Responsabile, un'istruzione impartita dal Titolare sia in violazione del Regolamento o di altre disposizioni di legge applicabili in materia di protezione dei dati personali;

2.1.16. tenere aggiornato il registro dei trattamenti dei dati personali effettuati ai sensi del presente Contratto e della Convenzione, mettendolo a disposizione del Titolare in caso di sua richiesta nonché delle Autorità di controllo;

2.1.17. laddove applicabile, adempiere alle prescrizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati personali relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema, con il Prov. del 27.11.2008. Il Responsabile si impegna, in

particolare, a nominare gli amministratori di sistema e verificare le attività svolte dagli stessi, in modo da assicurarne la conformità con (i) gli obblighi assunti nella nomina; (ii) le misure di sicurezza tecniche e organizzative richieste dal Regolamento e (iii) i provvedimenti del Garante e le altre disposizioni di legge applicabili;

2.1.18. ove applicabile, fornire agli Interessati l'informativa predisposta dal Titolare;

2.1.19. non comunicare a terzi, salvo quanto previsto dall'art. 3 ovvero in caso di consenso espresso in forma scritta del Titolare, i dati personali oggetto di trattamento;

2.1.20. se richiesto, curare, di concerto con il Titolare, i rapporti con le Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, anche nell'ambito di procedimenti amministrativi e giurisdizionali inerenti il Titolare medesimo;

2.1.21. rispettare quanto prescritto dal Regolamento in merito alla raccolta del consenso informato degli Interessati, al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale nonché solo ed esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative indicate dal Titolare fornite dagli Interessati, per conto del Titolare, idonea informativa nel rispetto delle istruzioni ricevute, prima che il trattamento abbia inizio.

3. Designazione di *sub*-responsabili

3.1. Il Responsabile non può ricorrere a un *sub*-responsabile (di seguito, "**Sub-Responsabile**") per l'esecuzione della Convenzione o del presente Contratto senza preventiva autorizzazione da parte del Titolare, essendo altresì tenuto ad osservare quanto previsto al presente art. 3 e all'art. 8 della Convenzione.

3.2. In particolare, il Responsabile si impegna a stipulare con i Sub-Responsabili il Contratto per il trattamento dei dati personali, allegato *sub* All. B, App. 1, della Convenzione e a inviare ad InfoCert copia firmata di tale contratto - nonché la lista aggiornata dei Sub-Responsabili - come previsto dall'art. 8 della Convenzione. Resta ferma la facoltà di InfoCert di risolvere di diritto il presente Contratto e la Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456, c.c., nei casi previsti dall'art. 8.6 della Convenzione e dall'art. 5.2 del presente Contratto.

3.3. Resta ferma la piena responsabilità del Responsabile nei confronti del Titolare, in caso di inadempimento del *Sub-Responsabile* agli obblighi previsti nel presente Contratto.

4. Durata

4.1. Il presente Contratto è efficace dal momento della sottoscrizione della Convenzione e cesserà di avere efficacia nei casi previsti dall'art. 5 o in caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'efficacia della Convenzione.

5. Risoluzione e recesso

5.1. Il Titolare ha il diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, comunicando la propria intenzione al Responsabile a mezzo PEC o raccomandata A/R, con efficacia dalla data di ricevimento della predetta comunicazione.

5.2. Le Parti convengono che il verificarsi anche di una sola delle circostanze di seguito indicate costituisce un grave inadempimento del Responsabile agli obblighi previsti nel presente Contratto. Pertanto, il presente Contratto e la Convenzione si intenderanno risolti di diritto con effetto immediato, ex art. 1456, c.c., con semplice comunicazione scritta da parte del Titolare al Responsabile, da inviarsi ai recapiti di cui alla Convenzione, in caso di violazione degli obblighi di cui agli artt. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.12, 2.1.13, 2.1.14, 2.1.15, 2.1.16, 2.1.17, 2.1.18, 2.1.19, 2.1.20, 2.1.21 e 3 del presente Contratto.

6. Manleva

6.1. Il Responsabile si obbliga a manlevare e a tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pregiudizio, costo, spesa (incluse le spese legali), sanzione o qualsivoglia altro onere derivanti da pretese o azioni giudiziarie, arbitrali o amministrative da parte di qualsiasi terzo, per effetto di violazioni degli artt. 2 e 3 del presente Contratto.

7. Disposizioni finali

7.1. Il corrispettivo del Responsabile per l'esecuzione del presente Contratto si intende ricompreso nel corrispettivo concordato dalle Parti per l'esecuzione della Convenzione.

7.2. L'invalidità, inefficacia o inapplicabilità di talune disposizioni del presente Contratto non inficia la validità, efficacia o applicabilità delle altre disposizioni del presente Contratto. Le Parti si impegnano a sostituire una disposizione invalida, inefficace o altrimenti inapplicabile con una disposizione valida ed efficace che si avvicini all'intento originario dal punto di vista economico. Lo stesso vale per le disposizioni mancanti.

7.3. Per tutto quanto non previsto espressamente in questo Contratto, quest'ultimo è disciplinato dalla Convenzione e dalle disposizioni della legge italiana ed europea applicabili. Le modifiche e le integrazioni del Contratto devono essere approvate in forma scritta dalle Parti. Lo scambio di *email* e gli accordi orali si considerano inefficaci.

7.4. Il mancato esercizio ad opera di una delle Parti di un qualsiasi diritto o facoltà garantiti dalla legge o dal presente Contratto non costituirà rinuncia a tali diritti e facoltà.

Ravenna

InfoCert S.p.A.

Provincia di Ravenna

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti approvano espressamente per iscritto le seguenti clausole del Contratto:

- 2 (*Obblighi del Responsabile*);
- 3 (*Designazione di sub-responsabili*);
- 5 (*Risoluzione e recesso*);
- 6 (*Manleva*)

Ravenna,

Infocert S.p.A.

Provincia di Ravenna
